

## **ACCORDO DI PROGRAMMA**

### **per la gestione di un Progetto di Accoglienza ed integrazione degli studenti immigrati**

#### **PREMESSA**

Nello spirito del progetto "Le Marche: una Regione laboratorio", affinché lo sforzo congiunto delle Istituzioni possa assicurare alle Scuole l'ascolto ed il sostegno necessario per corrispondere alla crescente complessità dei compiti e delle responsabilità che le sono affidati.

Considerato l'incremento continuo dei flussi immigratori e delle iscrizioni degli alunni immigrati nelle Scuole e, di conseguenza, della complessità insita in una realtà multietnica e multiculturale in continua evoluzione.

Vista la necessità di garantire interventi di sostegno linguistico agli alunni immigrati e, parallelamente, di promuovere processi di integrazione sociale coinvolgendo la famiglia degli alunni immigrati, la comunità di origine, la comunità di accoglienza ed i soggetti preposti all'integrazione stessa.

Ritenuto necessario programmare nuovi interventi nelle scuole al fine di migliorare la qualità del progetto educativo, razionalizzare le risorse ed ampliare l'offerta formativa, favorendo lo scambio di esperienze e l'avvio di percorsi coordinati tra Enti Locali ed Istituzioni Scolastiche.

Ritenuto, inoltre, di poter condividere la filosofia che ha ispirato l'avvio a livello regionale di progetti di rete finalizzati alla costruzione di laboratori linguistici, centri di documentazione, momenti organizzati di accoglienza dei alunni extra-comunitari e delle loro famiglie, corsi di formazione mirati all'apprendimento della lingua sia per adulti che per bambini nell'ottica della promozione di una cultura del rispetto reciproco e della valorizzazione delle differenze religiose ed etniche.

Ribadito, infine, che un progetto di rete tra Scuole ed Enti Locali sia lo strumento migliore per aumentare il livello qualitativo degli interventi educativi, attraverso la sinergia di mezzi, saperi e risorse.

Si conviene di stipulare il seguente Accordo di Programma:

#### **Art.1 Oggetto dell'accordo**

L'Amministrazione Provinciale e le Istituzioni indicate al successivo art. 2 del presente Accordo di Programma si impegnano alla realizzazione di un Progetto rivolto agli alunni immigrati ed alle loro famiglie, articolato nella scuola e nel territorio, nei settori dell'Accoglienza, dell'Educazione Linguistica, dell'Educazione Interculturale, dell'Integrazione sociale con la messa a disposizione delle rispettive risorse finanziarie ed umane, la programmazione degli interventi e la definizione degli impegni, nello specifico dei rispettivi ruoli e funzioni.

#### **Art. 2 Soggetti coinvolti**

I soggetti del presente Accordo di Programma sono

Il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno;

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale;

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale C.S.A. di Ascoli Piceno;

I Dirigenti Scolastici

I Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali in rappresentanza dei Comuni dei rispettivi Ambiti.

I Dirigenti dei centri EDA .

### **Art. 3 Accoglienza**

Verrà concordato un Protocollo d'Accoglienza che prevederà la progettazione di "punti di accoglienza" nei singoli Istituti, utilizzando "modelli unici" di accoglienza famiglia/studente comuni a tutti;

L'Amministrazione Provinciale si impegna a formare Mediatori culturali in grado di offrire consulenza e sostegno ai soggetti che saranno coinvolti nei progetti;

Le parti promuovono la collaborazione con le agenzie extrascolastiche ( ludoteche, centri di aggregazione giovanile, Informagiovani...), associazioni degli immigrati, laboratori interculturali e/o altre associazioni.

### **Art. 4 Educazione linguistica**

Per ciò che riguarda l'educazione linguistica le parti si impegnano, in ordine prioritario, a:

1-Garantire attività di supporto linguistico per l'insegnamento dell'italiano e degli elementi-base della cultura italiana, rivolte a bambini stranieri di ingresso recente (da pochi giorni fino ad un massimo di due anni) in Italia, tenendo conto dei seguenti aspetti:

insegnamento/apprendimento della lingua italiana per comunicare,

insegnamento/apprendimento della lingua italiana per studiare,

e) insegnamento /apprendimento della lingua italiana finalizzato alla riflessione linguistica;

2-Realizzare laboratori linguistici a partire dagli Istituti con una più elevata presenza di alunni di altre culture.

### **Art. 5 Educazione Interculturale**

Con riferimento all'Educazione Interculturale:

- L'Amministrazione Provinciale si impegna a promuovere l'inserimento lavorativo dei Mediatori culturali ed a costituire una banca dati dei Mediatori presenti sul territorio provinciale per un loro coinvolgimento sempre più mirato;

- Le Istituzioni Scolastiche si impegnano, sulla base di progetti, ad avviare nelle scuole attività di educazione interculturale, rivolte a tutti gli alunni, con la collaborazione delle Associazioni delle comunità di immigrati presenti sul territorio;

Le parti si impegnano, inoltre, a:

- Incentivare la produzione e lo scambio di materiali con l'obiettivo di valorizzare le identità in rapporto alle diversità;

- Favorire lo scambio culturale tra il mondo della scuola ed i rappresentanti delle associazioni delle comunità straniere, delle associazioni che realizzano progetti di sviluppo tra Paesi del nord e del sud del mondo, del Centro Polivalente Provinciale per Immigrati, di Laboratori Interculturali ecc....

### **Art. 6 Territorio**

L'Amministrazione Provinciale s'impegna, coinvolgendo di volta in volta le Istituzioni Scolastiche interessate, a:

- Promuovere iniziative a carattere multietnico: organizzazione di feste ed occasioni di incontro, allo scopo di valorizzare e far conoscere le peculiarità delle varie culture, con la collaborazione dei Comuni, del Centro Polivalente Provinciale per Immigrati e delle Associazioni degli immigrati;

- Favorire, anche attraverso l'utilizzo delle strutture scolastiche, momenti di recupero delle rispettive radici culturali e linguistiche in funzione della valorizzazione e dell'integrazione intese come dialogo con pari dignità e come "assimilazione".

### **Art. 7 Formazione**

Le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente Accordo si impegnano a realizzare,

anche in rete, iniziative di formazione destinate ad insegnanti e soggetti interessati, secondo la seguente articolazione:

- corsi di formazione sulle tematiche dell'educazione interculturale e dell'insegnamento della lingua italiana come Lingua 2;
- seminari di approfondimento sugli aspetti antropologici, linguistici e religiosi di altre culture;

L'Amministrazione Provinciale, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a concorrere con il supporto di mezzi e servizi, alla realizzazione delle suddette iniziative di formazione.

### **Art.8 Scuola di riferimento**

All'interno di ogni Ambito Territoriale Sociale verrà individuata una Scuola-Polo con funzioni di coordinamento delle attività progettuali e di "centro di documentazione" per la raccolta di materiale e di esperienze didattiche.

### **Art. 9 Gestione delle Risorse**

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo:

L'Amministrazione Provinciale si impegna a mettere a disposizione strutture, edifici, fondi propri di bilancio, anche provenienti da leggi regionali, nazionali ed europee, anche autonomamente gestiti e afferenti i diversi Assessorati.

gli Ambiti Territoriali Sociali si impegnano a coordinare i servizi ed i soggetti del proprio territorio per favorire l'integrazione sociale delle famiglie immigrate.

le Istituzioni Scolastiche si impegnano a mettere a disposizione proprie risorse di personale e/o finanziarie specificatamente assegnate e finalizzate;

I soggetti firmatari concordano e definiscono di anno in anno l'entità e le modalità di gestione delle risorse disponibili.

### **Art. 10 Rapporti con Altri Enti e Soggetti**

I soggetti firmatari del presente accordo attiveranno rapporti ed intese con la Regione Marche, Enti ed Associazioni degli Immigrati e del Volontariato operanti nel territorio per la progettazione e la realizzazione delle attività e delle iniziative.

### **Art. 11 Integrazioni e Modifiche**

L'eventuale adesione di altri Enti o Associazioni o la modifica di quanto previsto dal presente Accordo dovranno essere preventivamente approvate all'unanimità dai soggetti firmatari.

### **Art. 12 Durata dell'accordo**

Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.